



CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME  
15/121/CU4/C2

PARERE SUL DISEGNO DI LEGGE RECANTE:  
“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E  
PLURIENNALE”  
(LEGGE DI STABILITÀ 2016)  
AC 3444

*Punto 4) O.d.g. Conferenza Unificata*

**1. Effetti delle manovre di finanza pubblica sulle Regioni per l'anno 2016**

Il disegno di Legge di Stabilità 2016 prevede tagli continuativi e strutturali sulla spesa corrente delle Regioni che cumulati agli effetti delle manovre finanziarie degli anni precedenti si presentano impegnativi perché registrano un impatto sull'esercizio 2016 di circa 10 miliardi.


Effetti sul Bilancio (indebitamento netto)	RSO	RSS
<b>ddl legge stabilità 2016</b>	1783	314
Legge Stabilità 2015	3.452	467
DL 66/2014	750	300
DL 95/2012		1.783
<b>Totale</b>	<b>5.985</b>	<b>2.864</b>
pareggio di bilancio	1.850	
<b>totale manovra + pareggio di bilancio</b>	<b>7.835</b>	

L'entità dei tagli è tale che, nonostante venga previsto per legge l'assorbimento a carico anche della spesa sanitaria, l'impatto mette seriamente in discussione gli equilibri dei bilanci regionali. La riduzione cumulata della spesa primaria fra il 2009 – 2015 è pari al 55%.

I tagli per l'anno 2016 per le RSO a legislazione vigente sono pari a 4.202 ml (coperti per 2 miliardi dalla riduzione del Fondo Sanitario Nazionale mentre i rimanenti tagli per circa 2,2 mld non potranno essere coperti se non azzerando le risorse relative a servizi estremamente sensibili (es. Fondo politiche sociali, fondo non autosufficienze, istruzione, ecc.) in quanto le Regioni non hanno più trasferimenti dal bilancio statale.

L'onere del peso dei tagli è evidente anche in rapporto al peso del debito delle Regioni e Province autonome:

**Debito delle Amministrazioni pubbliche** (milioni di euro) - *Bollettino Banca D'Italia - Supplemento n.53 del 14 ottobre 2015*



Il ddl Stabilità, nel corso dell'esame parlamentare, ha previsto ai fini della riduzione del debito regionale un contributo, per il solo 2016, pari a 1.900 milioni che aiuta a gestire la situazione di estrema complessità data dall'ammontare dei tagli previsti nell'anno. Le risorse, purtroppo, sono cifrate in termini di finanza pubblica solo ai fini di saldo netto da finanziare pertanto, seppur apprezzabile lo sforzo del Governo occorre proseguire la relazione istituzionale per superare le difficoltà sul tema della salvaguardia dei trasferimenti a legislazione vigente per l'istruzione e le politiche sociali e della loro effettiva spendibilità.

Infatti, si sottolinea che le Regioni contribuiscono al miglioramento della finanza pubblica non solo attraverso i tagli previsti dal ddl stabilità 2016 ma anche attraverso i tagli a legislazione vigente, i maggiori risparmi apportati dalle Regioni in considerazione del risparmio sull'indebitamento netto del passaggio dal patto di stabilità come tetto di spesa al pareggio di bilancio che, nel 2015, era stato compensato attraverso la concessione di spazi sull'equilibrio di bilancio di pari entità da distribuire fra le Regioni (2.005 milioni) mentre ora sono a beneficio di altri livelli di governo. Si pone, quindi, la necessità di individuare maggiori spazi sull'equilibrio del proprio bilancio per garantire l'effettiva spendibilità dei trasferimenti a legislazione vigente per l'istruzione e le politiche sociali. Pertanto occorre considerare non solo la manovra oggetto del parere ma anche il contesto finanziario in cui si inserisce.

Se per il 2016, il dialogo con il Governo e il Parlamento registra un segnale di attenzione sulle politiche regionali che sarebbero state interessate dai tagli, dal bilancio pluriennale, emerge una progressione "quasi geometrica" degli stessi. Il ddl prevede infatti per le RSO un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni per il 2017 e di 5.480 milioni per gli anni 2018 e 2019 che si



sommano ai tagli precedenti pari a 4.202 milioni (di cui 2.000 milioni come detto coperti con la riduzione del FSN). Il contributo, dice la manovra, *“potrà applicarsi anche alle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale”* anche se la matematica farebbe dire *“si applicherà”*. (vedi considerazioni successive)

**Le Regioni e le Province autonome ritengono indispensabile proseguire la relazione istituzionale con il Parlamento e con il Governo per:**

- ✓ superare le difficoltà sul tema della salvaguardia dei trasferimenti a legislazione vigente per l'istruzione e le politiche sociali e della loro effettiva spendibilità;
- ✓ definire, innanzitutto, sul bilancio pluriennale (2017 – 2018 – 2019) , in vista di manovre future, un approfondimento sulla effettiva sostenibilità dei tagli che sono ritenuti di dubbia sopportabilità (si tratta di riconoscere già dal 2016 maggiori costi per i nuovi farmaci innovativi e salva – vita; il Piano vaccini; i nuovi LEA; i costi del rinnovo del contratto per un totale stimato di circa 2.100 milioni);
- ✓ definire un programma di risparmi non lineare attraverso l'introduzione dei costi standard per tutti i livelli di governo (es.: per la scuola; la giustizia; il fisco; le amministrazioni centrali e periferiche). I risparmi derivanti dai costi standard per l'esercizio delle funzioni regionali (es.: sanità; trasporti; ecc.) devono essere mantenuti all'interno del comparto Regioni per lo sviluppo degli investimenti e della competitività.

## 2. Sanità

Sulle misure di spending review, il 36% consiste nella riduzione del Fondo Sanitario Nazionale infatti il finanziamento previsto per il 2016 pari a 113.092 milioni viene previsto per 111.000 milioni. (per memoria il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale per il 2016, previsto nel Patto Salute era pari a 115.444 milioni).

Al settore sanitario nel 2016 viene chiesto un contributo al risanamento di 14.706 milioni (di cui 4,3 miliardi solo nel biennio 2015 – 2016). L'importo del FSN 2016 conferma una contrazione in valore assoluto dell'1,8% a fronte di una crescita del PIL nominale del 1,47% (PIL programmatico), l'incidenza del FSN sul PIL è al livello più basso dall'inizio del decennio al 6,6% del PIL. La spesa sanitaria rappresenta circa il 16% della spesa primaria statale e concorre ai tagli complessivi per il 36%.

<i>dati in milioni</i>	2011	2012	2013	2014	2015	2016
FSN	106.905	107.961	107.004,5	109.928	109.710	111.000
% incremento anno precedente	1,56	0,99	-0,89	2,73	-0,20	1,2%
PIL nominale programmatico (DEF 2014 e AGGIORNAMENTO A NOTA DEF 2015)	1.579.946	1.566.911	1.560.024	1.616.254	1.635.384	1.678.566
% incremento PIL anno precedente		-0,83	-0,44	3,60	1,17	2,64%
% FSN su PIL nominale	6,77%	6,89%	6,86%	6,80%	6,71%	6,61%



<i>dati in milioni</i>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Tagli previsti	<b>3.980,00</b>	<b>5.480,00</b>
PIL nominale programmatico (DEF 2014 e AGGIORNAMENTO A NOTA DEF 2015)	1.734.508	1.792.769
% incremento PIL anno precedente	3,33%	3,36%
% ipotizzata su FSN su PIL nominale	<b>6,47%</b>	<b>6,38%</b>

La dimensione quantitativa, peraltro, non rende lo sforzo che dovranno fare le Regioni per rimanere in equilibrio, infatti occorre far fronte all'erogazione dei nuovi Lea (800 milioni), dei farmaci innovativi (500 milioni), del Piano vaccini (300 milioni), del rinnovo del contratto del comparto sanità e della medicina convenzionata.

### **Le Regioni e le Province autonome chiedono:**

- ✓ **un leale confronto senza pregiudizi sulla coerenza fra aumento dei costi e riduzione del fondo secondo tagli lineari considerando in modo realistico anche la tempistica / modalità con cui è possibile ridurre le eventuali diseconomie delle spese a carico del FSN;**
- ✓ **un percorso per la qualificazione della spesa sanitaria: incentivo all'efficienza incrociandola con l'efficacia della spesa. Introduzione di parametri semplici che valorizzano il costo effettivo nell'erogazione dei servizi, assicurando un adeguato livello di qualità Lea, anche attraverso la rilevazione della «soddisfazione» da parte degli utenti dell'utilizzo del Servizio, e previsione di un piccolo Fondo da ripartire fra le Regioni per il miglioramento dell'efficienza organizzativa.**

### **3. Utilizzo delle risorse dei fondi comunitari**

La possibilità di rendere neutre le risorse e le spese per cofinanziamenti programmi UE è un tema posto all'attenzione del Governo negli anni passati sia quando era applicato il patto di stabilità come tetto di spesa che con l'introduzione del pareggio di bilancio.

Il ddl prevede la possibilità di istituire un "Organismo strumentale per gli interventi comunitari", avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi comunitari con lo scopo di accelerare gli interventi cofinanziati dall'Unione europea nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011. La norma sembra una soluzione positiva che compendia gli interessi di salvaguardia della finanza pubblica e l'utilizzo proficuo delle risorse comunitarie soprattutto all'inizio della programmazione 2014-2020.

Occorre verificare nell'effettivo funzionamento, se non sia necessario implementare la sinergia con le Regioni sul versante della gestione della cassa per renderla più flessibile nell'ottica di favorire l'accelerazione degli interventi comunitari.

### **Le Regioni e le Province autonome propongono di:**

- ✓ **valorizzare le sinergie istituzionali fra Stato e le Regioni e Province autonome per accelerare la spesa per gli investimenti a partire dal Fondo di Sviluppo e coesione**



**(programma 2014 – 2020) premiando le Regioni che hanno dimostrato buone performance nella capacità di spesa del FSC raggiungendo target adeguati nella realizzazione del programma.**

**Le Regioni si candidano per permettere al Paese di utilizzare al massimo la flessibilità chiesta all'UE. Si tratta di utilizzare tutti gli spazi permessi in sede UE per gli investimenti nel Paese al fine di dare più ampio respiro a tutte le istituzioni del territorio a partire dalla crescita economica;**

- ✓ **cercare una soluzione anche tecnica per risolvere anche la criticità legata all'introito da parte delle Regioni di somme derivanti dallo sblocco di sospensioni effettuato dall'Unione Europea che occorrerà disciplinare in una disposizione transitoria;**
- ✓ **implementare la sinergia fra Ministero – Regioni per una gestione flessibile della cassa.**

#### **4. Attuazione della legge 243/2012 – pareggio di bilancio e blocco investimenti**

Le Regioni hanno segnalato le problematiche emerse in sede di sperimentazione del pareggio di bilancio nel corso del 2015 e soprattutto la difficoltà di applicare la legge 243/2012 solo per alcuni comparti della PA stante il fatto che anche per l'applicazione della stessa ai soli enti territoriali, lo Stato dovrebbe intervenire sul proprio bilancio attuando le norme necessarie per il rapporto Stato – Enti territoriali.

Il ddl stabilità prevede una modifica alla disciplina del pareggio di bilancio a cui si dovranno adeguare Regioni ed Enti locali dal primo gennaio 2016.

A differenza della normativa attualmente in vigore, dovrà essere conseguito un solo saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali a consuntivo anziché 6 saldi (+6 saldi sulla sanità).

Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. Per le Regioni che attuavano il pareggio di bilancio già dal 2015, ciò potrebbe costituire una criticità in quanto rende inefficace lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015 attraverso la disposizione del DL 78/2015.

Tanto più che la legge di stabilità 2015 (art. 1, c. 464) aveva previsto a regime dal 2016 che il fondo pluriennale vincolato fosse considerato totalmente in termini di entrata e di spesa.

Le Regioni apprezzano molto lo sforzo del Governo per la semplificazione del sistema di concorso alla finanza pubblica introducendo trasparenza negli obiettivi da perseguire.

**Le Regioni e le Province autonome propongono che:**

- ✓ **sia aperto un tavolo permanente con il Governo per affrontare fin dall'inizio del 2016, gli effetti dell'applicazione della legge 243/2012 dall'esercizio 2017, verificando la**



possibilità di una modifica semplificativa della legge nell'alveo del miglioramento apportato quest'anno in via sperimentale dal ddl stabilità 2016 e approfondire le norme della legge 243/2012 relative al complesso meccanismo dei rapporti finanziari fra Stato e Enti territoriali che così come definite sono farraginose ovvero procedere a una drastica semplificazione e definire una procedura più celere e flessibile per implementare gli investimenti;

- ✓ siano risolte, urgentemente, le criticità del blocco degli investimenti degli enti territoriali che, con le nuove regole contabili, sono di fatto azzerati e rendere efficace lo sblocco degli investimenti impegnati in deroga agli equilibri di competenza nel 2015 attraverso la disposizione del DL 78/2015. Già con il ddl stabilità si potrebbe allentare questo vincolo utilizzando parte delle risorse provenienti dall'aumento del deficit che rimangono sostanzialmente nella disponibilità dell'amministrazione centrale che rimanda l'applicazione del pareggio di bilancio. È necessario che il Governo dedichi parte della flessibilità finanziaria richiesta all'UE a favorire gli investimenti nel Paese al fine di dare più ampio respiro alla timida crescita economica;
- ✓ sia preso in considerazione il risparmio sull'indebitamento netto del passaggio per le Regioni dal patto di stabilità come tetto di spesa al pareggio di bilancio che, nel 2015, è stato compensato attraverso la concessione di spazi sull'equilibrio di bilancio di pari entità da distribuire fra le Regioni attraverso Intesa (2.005 milioni) in quanto il passaggio fra i due metodi di contribuzione al miglioramento della finanza pubblica da parte delle Regioni doveva essere a "costo zero" e l'effetto sui conti pubblici è strutturale. Pertanto ove non venisse riconosciuto al comparto, assisteremmo ad una ulteriore manovra come sopra evidenziato per 2,005 mld.  
Il risparmio ha carattere permanente, la Relazione tecnica al ddl stabilità quantifica il risparmio in 1.850 milioni per il 2016, 1.022 milioni per il 2017 e 660 milioni per il 2018. Questo risparmio potrebbe essere restituito alle Regioni con la possibilità di non calcolare negli equilibri di bilancio le spese di investimento;
- ✓ sia inserita la possibilità che eventuali sanzioni per le amministrazioni regionali non adempienti alle norme del "pareggio di bilancio" possano essere riutilizzate come parametro di "premiabilità" per il comparto stesso al contrario di ciò che avviene oggi.

## 5. Trasporto Pubblico locale

Il ddl stabilità 2016 prevede la riduzione di 72 milioni circa della dotazione del Fondo Nazionale Trasporti istituito dalla legge di stabilità 2013 (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013).

Il Fondo non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni ed è insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti



collettivi di lavoro. Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro.

**Inoltre, le risorse del Fondo per l'acquisto di autobus sono «centralizzate» dallo Stato e confluiscono al «Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale». Il percorso di efficientamento del settore è già iniziato negli scorsi anni, in questi giorni si sta chiudendo il Decreto di Riparto per il quinquennio 2015-2019 e questa norma modifica in modo sostanziale le modalità di utilizzo del Fondo rendendo praticamente inutile quanto previsto, in termini di regole ed efficientamento dal decreto di riparto. Inoltre, mette a repentaglio la programmazione effettuata e le gare già in corso.**

- ✓ **Le Regioni e le Province autonome propongono di proseguire nel percorso di efficientamento del settore Trasporto pubblico locale incentivandolo con adeguati finanziamenti del Fondo Nazionale.**

**LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME ESPRIMONO PARERE FAVOREVOLE AL DISEGNO DI LEGGE DI STABILITA' 2016 A CONDIZIONE CHE SIANO ACCOLTE:**

- **LE PROPOSTE SOPRA FORMULATE RIGUARDO:**
- ✓ la prosecuzione dei tavoli tecnico – politici per la rivisitazione dei tagli nei bilanci 2016 – 2018 sia in materia sanitaria che sulle altre funzioni regionali in particolare sul TPL che non sono ritenuti realistici attraverso un percorso di riqualificazione della spesa con l'introduzione di un programma di risparmi non lineare (costi standard per tutti i livelli di governo) ricordando che i risparmi derivanti dai costi standard per l'esercizio delle funzioni regionali devono essere mantenuti all'interno del comparto Regioni per lo sviluppo degli investimenti e della competitività. Per la sanità in particolare deve essere subito aperto il confronto per il rinnovo del Patto Salute 2017 – 2019;
- ✓ la valorizzazione delle sinergie istituzionali fra Stato e le Regioni e Province autonome per accelerare la spesa per gli investimenti a partire dal Fondo di Sviluppo e coesione (programma 2014 – 2020) premiando le Regioni che hanno dimostrato buone performance nella capacità di spesa del FSC raggiungendo target adeguati nella realizzazione del programma;
- ✓ l'apertura di un tavolo permanente con il Governo per affrontare fin dall'inizio del 2016, gli effetti dell'applicazione della legge 243/2012 dall'esercizio 2017 e la risoluzione urgente delle criticità del blocco degli investimenti degli enti territoriali derivanti dalle nuove regole contabili.
- **GLI EMENDAMENTI SENZA IMPATTO FINANZIARIO GIA' PROPOSTI IN OCCASIONE DELLA CONFERENZA UNIFICATA DEL 5 NOVEMBRE SCORSO.**
- **GLI EMENDAMENTI INERENTI ALLE PRINCIPALI TEMATICHE EVIDENZIATE RIGUARDANTI I TAGLI A LEGISLAZIONE VIGENTE; IL**



## FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE E IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

### EMENDAMENTI

#### 1. Emendamento per l'attribuzione alle Regioni del maggior risparmio derivante dall'introduzione del pareggio di bilancio e favorire gli investimenti

Dopo il comma 412, dell'articolo 35 del DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)" A.C. 3444, è aggiunto il seguente:

*"412 bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 3 non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni a statuto ordinario per investimenti nel limite complessivo di 1.850 milioni per l'anno 2016, di 1.022 milioni per l'anno 2017 e di 660 milioni per l'anno 2018. Gli spazi sono attribuiti alle singole Regioni in sede di autoordinamento dalle stesse da recepire con Intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio di ciascun anno. All'onere si provvede mediante l'aumento di pari importo per il 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n.2."*

#### Relazione

Nella legge 190/2014 la stima dell'effetto migliorativo sull'indebitamento netto dovuto al passaggio per le RSO dal sistema "patto di stabilità – tetto di spesa" al pareggio di bilancio è stato pari a circa 2 miliardi stimato prudentemente sul miglioramento dei disavanzi di cassa delle RSO nel triennio 2011 – 2013. Il risparmio dovuto all'introduzione del pareggio di bilancio ha carattere permanente pertanto si estende anche agli anni successivi la possibilità di non calcolare nell'equilibrio gli stanziamenti per investimenti per l'importo di 1.850 milioni per il 2016. Se il calcolo fosse aggiornato e confermato sulla base dei dati dell'anno 2014 potrebbe essere tranquillamente incrementato. Poiché il risparmio delle Regioni è stato già scontato dalla manovra, all'onere si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei Ministeri che provvedono a un'ulteriore efficientamento della spesa.

#### 2. Emendamento per ripristinare l'ammontare previsto dalla legge del Fondo Nazionale Trasporti

Dopo il comma 496 è aggiunto il seguente comma:

496 bis. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 70 milioni euro.

496 ter. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."



L'emendamento mira a ricostituire la dotazione finanziaria originale del Fondo nazionale Trasporti prevista dal DL 95/2012 ridotta ulteriormente in questi anni.

Si ricorda che già è già stato segnalato al parlamento (IX Commissione parlamentare permanente Trasporti, poste e telecomunicazioni -Indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale dell'aprile 2014) che la dotazione del Fondo istituito dalla legge di stabilità 2013 (circa 4.929 milioni di euro annui a decorrere dal 2013) non garantisce il pieno ristoro delle risorse del settore rispetto ai tagli operati negli ultimi anni. Il Fondo è insufficiente per far fronte, oltre agli oneri derivanti dai contratti di servizio in essere, alle spese per il rinnovo del materiale rotabile ferro/gomma, per la manutenzione straordinaria delle infrastrutture, per l'innovazione tecnologica e per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro. Per garantire un ristoro completo rispetto alle decurtazioni precedenti, la dotazione del fondo dovrebbe essere elevata da 4.929 milioni di euro a 6.330 milioni di euro. Su questa necessità di rifinanziamento del Fondo hanno convenuto ASSTRA, le organizzazioni sindacali, Rete Imprese Italia, Conferenza delle Regioni e Province autonome, ANAV, ANCI, Arriva Italia.

### **3. Emendamento finalizzato a razionalizzare gli interventi di finanza pubblica fra i diversi livelli di governo**

Il comma 389 del disegno di legge "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" a. C.3444 il comma 2 è sostituito dal seguente:

"389. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n.89, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al primo e terzo periodo, la parola "2018" è sostituita dalla seguente "2016";
- b) al terzo periodo dopo le parole "milioni di euro annui" sono inserite "a decorrere dall'anno 2017 è pari a 2.000 milioni di euro annui".

All'onere si provvede mediante l'aumento di 2.202 milioni di euro a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n.2."

### **Relazione**

L'emendamento mira a proporzionare gli sforzi di ogni livello di governo al risanamento della finanza pubblica riequilibrando lo sforzo richiesto al sistema delle RSO che per il 2017 è chiamato a concorrere al miglioramento dell'indebitamento netto per oltre 10 miliardi considerando le manovre già previste a legislazione vigente e quella del ddl stabilità 2016.

### **4. Emendamento per il ripristino della totale riscossione del gettito della tassa automobilistica a favore delle Regioni e Province autonome.**

Dopo il comma 549 del DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) A. C.3444 sono aggiunti i seguenti commi:

"549 bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.



549 ter. Al comma 322 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole "fino all'anno 2015".

549 quater. All'onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n.2."

## **Relazione**

Il vincolo introdotto dall'ultimo periodo del comma 321 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2009, n. 296 che va ad incidere sui gettiti riscossi dalle Regioni a titolo di tassa automobilistica non sembra più compatibile con l'attribuzione alle Regioni della titolarità della tassa stessa (tributo proprio) operata dal d.lgs 68/2011 che pone come unico limite quello di operare variazioni di aliquota entro margini prestabiliti dalla legge statale.

Gli interventi statali ad oggi devono pertanto essere limitati alla sola eventuale variazione dei predetti limiti e non attribuirsi quote di gettito.

### **5. Emendamento per favorire gli investimenti in Sanità**

Dopo il comma 332 del DDL "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) A.C. 3444 sono aggiunti i seguenti:

*"332 bis. Ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, la dotazione annuale di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è incrementata di 500 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.*

*332 ter. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art.10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307."*

## **Relazione**

Ai fini di incentivare gli investimenti anche in campo sanitario, sono incrementate le risorse a disposizione per gli investimenti in edilizia sanitaria.

### **6. Emendamento per la contabilizzazione del gettito derivante dalle manovre fiscali delle Autonomie speciali destinato al finanziamento del Servizio Sanitario e al ripiano dei disavanzi sanitari**

*Le Autonomie speciali che finanziano autonomamente il servizio sanitario regionale possono iscrivere nel proprio bilancio, nell'esercizio di competenza del tributo, i gettiti derivanti dalla manovra fiscale regionale destinati al servizio sanitario regionale e al ripiano dei disavanzi sanitari. I medesimi enti, nelle more della comunicazione della stima del gettito da parte del competente Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, accertano e*



*impegnano l'intero importo del iscritto nel bilancio e provvedono all'adeguamento dei medesimi atti contabili nonché alle variazioni di bilancio che si rendessero necessari a seguito della medesima comunicazione.*

## **Relazione**

L'emendamento è finalizzato a consentire alle Regioni a statuto speciale e province autonome, che finanziano con entrate proprie il servizio sanitario regionale nonché il disavanzo del sistema sanitario regionale, di contabilizzare il gettito derivante dalle manovre fiscali a ciò destinato, in modo da garantire l'iscrizione nel proprio bilancio, l'accertamento e l'impegno del maggior gettito nell'esercizio di competenza del tributo.

### **7. Emendamento finalizzato ad includere la Sardegna tra le Regioni che beneficiano del contributo per la riduzione del debito di cui al comma 391 del ddl stabilità.**

- a) Al comma 391 dopo le parole "Regioni a statuto ordinario" aggiungere le parole "e alla Regione Sardegna"; nello stesso periodo sostituire le parole "1.900 milioni di euro" con le seguenti: "2.060 milioni di euro";
- b) All'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'art.45 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66"

Conseguentemente sostituire l'allegato 7 con il seguente

<b>Regioni</b>	<b>Importi anno 2016 (in migliaia di euro)</b>
<b>Abruzzo</b>	<b>60.089</b>
<b>Basilicata</b>	<b>47.473</b>
<b>Calabria</b>	<b>84.751</b>
<b>Campania</b>	<b>200.257</b>
<b>Emilia-Romagna</b>	<b>161.625</b>
<b>Lazio</b>	<b>222.363</b>
<b>Liguria</b>	<b>58.915</b>
<b>Lombardia</b>	<b>332.168</b>
<b>Marche</b>	<b>66.165</b>
<b>Molise</b>	<b>18.187</b>
<b>Piemonte</b>	<b>156.317</b>
<b>Puglia</b>	<b>154.901</b>
<b>Toscana</b>	<b>148.529</b>
<b>Umbria</b>	<b>37.279</b>
<b>Veneto</b>	<b>150.981</b>
<b>Sardegna</b>	<b>160.000</b>
<b>TOTALE</b>	<b>2.060.000</b>



## Relazione

Il comma 391 dell'art. 1 destina alle sole Regioni ordinarie un contributo pari 1900 milioni di euro finalizzato alla riduzione del debito. Tale contributo, ai sensi del successivo comma 392, è finanziato con quota parte delle disponibilità in conto residui del bilancio 2015 dello Stato relative all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 10, del DL 35/2013 convertito in L. 64/2013 e s.m.i..

Alla Regione Sardegna sono stati assegnati, nel 2013, 160 milioni di euro a valere sulla predetta autorizzazione di spesa per far fronte ai debiti di cui all'art. 3 del citato DL 35/2013. Detto importo è ancora disponibile in conto residui del bilancio statale e, poiché anche la Sardegna, al pari delle Regioni ordinarie, è soggetta alla disciplina degli equilibri e dell'obiettivo di saldo mediante il pareggio, come declinato dalla L. 190 /2015 e dalla presente legge per il 2016, l'emendamento proposto ha la finalità di rendere nel 2016 immediatamente fruibile anche per la Sardegna detta disponibilità in conto residui, mediante il contributo finalizzato alla riduzione del debito di cui al comma 391, al pari di quanto previsto per le Regioni ordinarie in regime di pareggio di bilancio. Le risorse di cassa liberate a seguito del predetto contributo (pari a 160 milioni di euro) potrebbero quindi essere immediatamente e più agevolmente utilizzate dalla Regione, per l'intero importo e senza obbligo di restituzione, destinandole al finanziamento di quota parte dei disavanzi degli enti del servizio sanitario regionale che trovano già adeguata copertura in termini di competenza sul bilancio della Regione.

Roma, 17 dicembre 2015

